

## **CORRISPETTIVI TELEMATICI: MORATORIA DI ULTERIORI 6 MESI DELLE SANZIONI PER I SOGGETTI CON VOLUME D’AFFARI AL DI SOTTO DEI 400.000 EURO NEL 2018.**

A cura di Marica Sartori, Responsabile Fiscale Regionale

Il DL “Rilancio” interviene in **tema di corrispettivi telematici**, prevedendo una **proroga di sei mesi della moratoria delle sanzioni** per gli esercenti con volume d’affari 2018 non superiore a 400.000 euro.

Ricordiamo che i commercianti al dettaglio e soggetti assimilati (nel settore agricolo, ad esempio, chi **opera in vendita diretta ovvero chi esercita attività agrituristiche**), qualora ancora non dotati dei registratori telematici, possono inviare i corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni senza l’applicazione di sanzioni, utilizzando le soluzioni web transitorie rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, a partire dal **1° luglio 2020**, gli stessi soggetti avrebbero dovuto dotarsi dei nuovi registratori telematici, o adattare i vecchi registratori, per trasmettere i dati dei corrispettivi entro il termine ordinario di dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Il D.L. “Rilancio” , **estende di sei mesi la moratoria in argomento e, quindi, fino al 31.12.2020**, i soggetti rientranti nel perimetro di applicazione del nuovo obbligo potranno assolvere l’obbligo di memorizzazione continuando a certificare le operazioni mediante **scontrino o ricevuta fiscale** e annotando i corrispettivi sull’apposito registro.

Il decreto prevede il **differimento dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021** della **lotteria degli scontrini** (o lotteria dei corrispettivi). Infatti, l’attuazione della speciale lotteria presuppone l’utilizzo dei registratori telematici da parte della generalità degli esercenti attività di commercio al dettaglio, in quanto è con tali strumenti che devono essere trasmessi i dati dei documenti commerciali validi per la partecipazione alle estrazioni.

I nostri Uffici sono a disposizione per i chiarimenti necessari.